

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2010, n. 1478

Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013 Misura 413 “Strategie di Sviluppo locale “dell’Asse 4-” Attuazione dell’impostazione Leader” Approvazione Piano di Sviluppo Locale (PSL) GAL Sud-Est Barese scrlm.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Francesco Mastrogiacomo - Responsabile Asse IV, P.S.R. Puglia 2007/2013, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura dott. Giuseppe Mauro Ferro, riferisce quanto segue:

Il 14 luglio 2004 la Commissione Europea ha presentato la proposta di Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tale proposta è stata poi definitivamente approvata dal Consiglio dei ministri con Regolamento (CE) n.1698/2005 del 20 settembre 2005. Il Regolamento del Consiglio, in coerenza con la proposta complessiva di riforma dei Fondi strutturali, introduce, nel sistema di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, un approccio strategico a ogni livello di programmazione fondato su quattro principi basilari:

- a) *la concentrazione su un numero limitato di obiettivi prioritari;*
- b) *un sistema di programmazione che prevede la formulazione e l’articolazione della strategia di intervento dal livello comunitario (OSC), a quello nazionale (PSN) e, infine, a quello regionale (attraverso il programma di sviluppo rurale - PSR);*
- c) *una più chiara distinzione di ruoli tra Commissione e Stati membri, ai quali è assicurata una maggiore flessibilità decisionale nella definizione degli interventi di dettaglio;*
- d) *un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione.*

Il Regolamento prevede, tra l’altro, che il sostegno allo sviluppo rurale sia assicurato attraverso quattro assi di intervento: l’Asse 1, “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”, l’Asse 2, “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, l’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, e infine l’Asse 4 “Leader”.

Successivamente il regolamento (CE) 1698/05 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 74 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

Il Regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, modificato dal regolamento (CE) n. 363 della Commissione del 4 maggio 2009, ha dettato le disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/05.

Con Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE, modificata dalla Decisione del Consiglio n. 2009/61/CE del 19 gennaio 2009, sono stati dettati gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 ha dettato disposizioni relative al finanziamento della Politica Agricola Comune.

Con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 il Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013 è stato approvato. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 si è proceduto all’approvazione del PSR Puglia 2007/2013 e alla sua pubblicazione nel BURP n. 34 del 29 febbraio 2008.

Con Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo 2010, la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all’implementazione dell’Health Check.

Con la predetta Decisione viene sostituito l’art. 2 della Decisione C(2008) 737 della Commissione Europea del 18 febbraio 2008.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 26 aprile 2010, che recepisce la Decisione della Commissione Europea C(2010) 1311 del 5 marzo 2010, si è proceduto all’approvazione del Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007/2013 modificato in seguito alla implementazione dell’Health Check e Recovery Plane.

L’attuazione della Misura 413 dell’Asse 4 - “Attuazione dell’impostazione Leader” -P.S.R. Puglia 2007/2013 -, prevede due fasi per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL).

La prima fase -*Selezione dei territori e dei partenariati locali* è stata avviata mediante la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2021 del 7 ottobre 2008, pubblicata nel BURP n. 166 del 23 ottobre 2008, con la quale è stato approvato l'*Avviso pubblico per la selezione dei Documenti Strategici Territoriali (DST) presentati da partenariati pubblico-privati che intendono candidarsi all'attuazione della misura 410 "Strategie di Sviluppo rurale" dell'Asse 4 - "Attuazione dell'impostazione LEADER"*.

Con la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 5 del 14 gennaio 2009, sono stati individuati n.3 funzionari regionali componenti della Commissione di Valutazione incaricati di svolgere l'istruttoria e la valutazione delle proposte pervenute come previsto dall'articolo 5 del sopracitato "*Avviso*".

Con la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2111 del 7 agosto 2009, pubblicata nel BURP n. 125 del 13 agosto 2009, sono stati resi pubblici gli esiti della valutazione della selezione dei Documenti Strategici Territoriali (DST) con apposita graduatoria e con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2355 del 18 settembre 2009, pubblicata nel BURP n. 150 del 24 settembre 2009, si revocava l'allegato 1 "*Graduatoria di selezione e valutazione dei DST*" e si provvedeva alla riformulazione e assegnazione del punteggio totale di valutazione della nuova graduatoria.

La *Seconda fase - costituzione dei GAL e selezione dei Piani di Sviluppo Locale* è stata avviata con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2463 del 9 ottobre 2009, pubblicata nel BURP n. 162 del 15 ottobre 2009, con la quale si approvava l'Avviso ai GAL/Comitati promotori risultati ammessi alla seconda fase di selezione a seguito, della Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2355 del 18 settembre 2009 e assegnate le risorse finanziarie destinate agli stessi Comitati promotori e GAL, nel rispetto dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2009 che hanno destinato la dotazione finanziaria afferente l'Asse IV pari a 279 Meuro assegnando l'80% delle risorse ripartendole in misura eguale tra i GAL ammessi alla seconda fase ed il restante 20% delle risorse da ripartire in

ragione delle specificità dei territori in termini di bisogni e di possibilità di attuazione delle misure.

Con la Determinazione del Servizio Agricoltura n. 2854 del 3 dicembre 2009, pubblicata nel BURP n. 198 del 10 dicembre 2009, in considerazione delle difficoltà legate alla complessità delle procedure burocratiche connesse alla fase di costituzione giuridica dei GAL e all'inserimento di nuovi soci in quelli esistenti con relativo aumento di capitale sociale, al rispetto e al controllo delle procedure a cui sono tenuti gli enti pubblici costituendi ed in particolare le Amministrazioni Comunali, si prorogava il termine di scadenza per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) stabilito con la D.D.S. n. 2463 del 9 ottobre 2009, al giorno 15 gennaio 2010, confermando l'ora e le modalità previste dalla Determinazione stessa.

Con la Determinazione del Servizio Agricoltura n.1 del 7 gennaio 2010, pubblicata nel BURP n. 8 del 14 gennaio 2010, si prorogava ulteriormente il termine di scadenza per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) stabilito con la D.D.S. n. 2854 del 3 dicembre 2009 al giorno 29 gennaio 2010, confermando l'ora e le modalità previste dalla Determinazione stessa.

Con la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 81 del 4 febbraio 2010, a seguito del conferimento di incarico superiore, veniva sostituito il componente Francesco Mastrogiacomo, riformulando la composizione della Commissione di Valutazione definitivamente formata dai funzionari regionali Dr. Nicola Dattoma, Dr. Francesco Maizza e P.a. Renato Palmisano.

Per i successivi adempimenti di competenza, l'esito dell'attività istruttoria è stato trasmesso dalla Commissione di valutazione al Dirigente del Servizio Agricoltura con nota prot. AOO030 n. 39984 del 5 maggio 2010, mediante l'invio di n. 5 verbali distinti per tipologia di valutazione e debitamente sottoscritti dai componenti della Commissione di Valutazione.

Come risulta dal sopracitato Verbale della Commissione di Valutazione, l'esame della documentazione è stato preceduto dall'analisi formale dei plichi pervenuti da cui è emerso che:

- tutti i soggetti destinatari, risultati ammessi alla seconda fase selettiva, così come definiti nell' "*Allegato A*" della DDS Agricoltura n. 2355 del

18/09/2009, si sono candidati alla seconda fase di selezione;

- i relativi plichi sono pervenuti tutti entro il termine indicato con DDS n.1 del 07/01/2010.
- tutti i plichi sono risultati integri nell'involucro e nei sigilli e firmati su tutti i lembi di chiusura.

La Commissione di Valutazione ha pertanto proceduto alla apertura dei plichi e alla verifica della documentazione prevista, nonché dei requisiti dei partecipanti così come disposto dagli articoli 3 e 4 dell'Avviso relativo alla Seconda fase e specificatamente:

- la presentazione della domanda di ammissibilità alla seconda fase di selezione, come da modello *Allegato 2*, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto per gli effetti di legge apponendo timbro e firma;
- la documentazione redatta secondo i modelli prescritti dall'Avviso, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta a norma di legge dal rappresentante legale del GAL, apponendo timbro e firma in ogni pagina (il Piano di Sviluppo Locale (PSL) - redatto conformemente all'indice riportato nell' *Allegato 3*; copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale; dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante del GAL, dalla quale risulti l'elenco dei soci con indicazione della sede e della quota sociale versata da ognuno; dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante del GAL, dalla quale risulti l'elenco nominativo degli amministratori del GAL; Certificato Camerale; dichiarazione sostitutiva, a firma di ogni amministratore attestante che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o concordato preventivo e che non abbia in corso procedimenti penali a proprio carico che possano impedire il regolare funzionamento del GAL; deliberazione dell'Organo decisionale del GAL con la quale si approva il PSL ed in cui si dà mandato al legale rappresentante di presentare domanda di partecipazione all'Avviso);
- la copia su supporto informatico nei formati.doc o.pdf salvata su CD-ROM contenente i files informatici della documentazione cartacea.

La Commissione, successivamente, ha proceduto

alla valutazione della coerenza di ogni PSL presentato:

- rispetto alle misure e tipologie d'investimento previste negli Assi 3 e 4 del PSR Puglia 2007/2013;
- rispetto ai contenuti del DST valutato nella prima fase selettiva;
- rispetto all'indice riportato nell'allegato "3" dell'avviso ai GAL o Comitati risultati ammessi;

valutando:

- la qualità della strategia progettuale (livello di definizione e argomentazione, di integrazione della dimensione ambientale nella strategia del PSL, di attenzione rivolta ai giovani e alle donne, di congruità delle fonti statistiche a supporto della diagnosi dell'area, di congruità dell'analisi SWOT e di coerenza tra le scelte e le risorse finanziarie allocate o ripartite sui diversi interventi);
- la descrizione della scelta delle misure proposte e delle azioni di sviluppo (livello di completezza e di chiarezza nella descrizione delle azioni proposte e di approccio partecipativo previsto nella fase di attuazione del PSL);
- l'attivazione di progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale (livello di esplicitazione);
- la capacità della gestione proposta per il periodo 2007-2013 (verifica del cronoprogramma degli interventi e qualificazione delle risorse umane impiegate nella gestione e attuazione del PSL);
- il controllo della % FEASR che ogni GAL ha applicato nel proprio piano finanziario;
- il controllo delle somme del totale di ogni singola Misura ed Asse;
- il controllo delle risorse aggiuntive indicate come "vincolate Health Check" della PAC come previsto dall'Avviso;
- il rispetto della dotazione finanziaria prevista per ciascun GAL;
- il rispetto del limite percentuale da applicare al budget complessivo dei GAL;
- la definizione dei criteri di selezione delle operazioni attuate a mezzo bando dai GAL per la selezione dei beneficiari (criteri improntati a principi di trasparenza, concorrenza e pari opportunità, parametri legati strettamente agli obiettivi della misura e alla qualità progettuale e definizione

delle procedure di selezione dei fornitori di beni e servizi).

Dalla suddetta fase valutativa è emerso quanto segue:

- le dotazioni finanziarie indicate nell'Avviso, rispecchianti il piano finanziario del PSR antecedente all'ultima variazione, non corrispondono a quelle indicate nel PSR, versione attuale, e alla sommatoria delle dotazioni finanziarie dei singoli PSL.
- dalla verifica sulle percentuali del contributo pubblico e privato per ciascuna misura, la maggior parte dei GAL hanno previsto percentuali inferiori o pari a quelle indicate nel PSR, ad eccezione della Misura 311 per la quale alcuni GAL non hanno esplicitato la percentuale e quindi non è stato possibile effettuare un confronto e due GAL hanno previsto percentuali maggiori di quelle stabilite dal PSR per il fotovoltaico, l'eolico e le biomasse.
- dall'analisi dei PSL, la maggior parte dei GAL ha adottato i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2009, mentre alcuni hanno individuato ulteriori criteri di selezione, che però non possono essere considerati tali, poiché hanno natura di criteri di ammissibilità o di priorità, non essendo stato ad essi assegnato alcun punteggio.

Considerato che al momento della domanda, il GAL Sud-Est Barese srlm non ha presentato il certificato camerale pur avendo allegato l'atto costitutivo regolarmente registrato e la richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese datata 28/01/2010.

Ritenendo pertanto, che la carenza documentale di cui trattasi sia di ordine meramente formale e considerato l'assunto di cui all'art. 6, 1° comma-lettera b) della legge 241/90 che recita testualmente riguardo ai compiti del responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

Considerato che la fase concorsuale si è esaurita con la pubblicazione della graduatoria dei GAL ammessi alla II fase e, con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2463 del 9/10/09 è stato approvato l'Avviso ai GAL/Comitati Promotori risultati ammessi alla seconda Fase, di presentazione e conseguente valutazione dei PSL, nonché assegnate definitivamente le risorse finanziarie ad essi destinate; la Commissione, in considerazione dell'incarico di valutazione non concorrenziale dei PSL ricevuti, si è avvalsa della facoltà di richiedere al GAL di cui trattasi la documentazione integrativa specificata:

- Certificazione Camerale e documentazioni e/o dichiarazioni atte a dimostrare il possesso da parte del GAL della personalità giuridica sin dal momento della presentazione del PSL.

Dalla certificazione camerale richiesta, risulta che l'iscrizione nel Registro delle Imprese è avvenuta in data 1/02/2010, successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla II fase di selezione (29/01/2010), ma richiesta al Registro delle Imprese il 28/01/2010 alle ore 11.36, quindi precedentemente alla presentazione della domanda di partecipazione alla II fase di selezione (29/01/2010).

Considerato che l'ufficio del registro delle imprese si riserva la verifica della sola regolarità formale della documentazione (art. 2330, comma 3° del Nuovo Codice Civile), la documentazione ricevuta è stata valutata esauriente in ogni aspetto e, pertanto, soddisfacente le condizioni essenziali di ammissibilità indicate al paragrafo 3 dell'Avviso ai GAL risultati ammessi alla seconda fase di selezione (personalità giuridica in una delle forme ammesse dalla normativa vigente, avere un capitale sociale di almeno Euro 120.000,00 presentare un PSL coerente rispetto alle misure e tipologie di investimento previste negli Assi 3 e 4, rispetto ai contenuti del DST e rispetto all'indice riportato nell'allegato 3 dell'Avviso, mantenere il punteggio minimo di 75 punti), il GAL Sud-Est Barese srlm viene giudicato ammissibile a finanziamento.

Acquisito con prot. 030/56573 del 21/6/10 il parere dell'Avvocatura della Regione Puglia, inviato con nota n. 11/L/12441 del 21/6/10 e allegato in copia alla presente (Allegato B), che nel sot-

tolineare tra l'altro "...il GAL Sud-Est Barese scrlm ha posto in essere ogni attività necessaria per la corretta presentazione della domanda" e nel considerare che "il controllo di regolarità formale compiuto dall'Ufficio del Registro delle Imprese si è concluso positivamente", conclude testualmente: "la scrivente avvocatura ritiene che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dei PSL (le comunità di riferimento si vedrebbero sottrarre risorse destinate ad alimentare una concreta occasione di sviluppo socio-economico concertato), la scelta operata dalla Commissione di Valutazione di ammettere il GAL alla seconda fase della procedura, sia quella più ragionevole".

I risultati dell'esame della documentazione pervenuta, vengono di seguito riportati negli aspetti essenziali di ammissibilità:

denominazione GAL	coerenza	punteggio	ammissibilità
Sud-Est Barese scrlm	SI	100	SI

Dall'analisi del PSL, è emersa una difformità del Piano finanziario non perfettamente in linea con il disposto del PSR.

Ritenuto che l'attività istruttoria dei Piani di Sviluppo Locale è stata effettuata conformemente a quanto stabilito dall'articolo "6. Istruttoria e valutazione dei PSL" dell'Avviso.

Il PSR Puglia 2007-2013 - Misura 413 -dispone che entro trenta giorni dalla chiusura della selezione, si provvederà con Delibera di Giunta Regionale, ad *"approvare in via definitiva i Piani di Sviluppo locale e ad ammetterli a finanziamento secondo la graduatoria di approvazione"*.

La posizione in graduatoria dei GAL - considerato che tutti i GAL candidati sono stati ritenuti ammessi a finanziamento per l'entità di risorse pubbliche loro preventivamente e separatamente riservate in Avviso avendo superato il requisito minimo delle condizioni essenziali indicate all'Articolo 3 del medesimo Avviso - è ininfluente ai fini dell'ammissione a finanziamento e della entità del finanziamento pubblico assegnato ad ogni GAL.

Tutto ciò premesso, visti gli atti d'ufficio e considerato che la liquidazione degli importi relativi al finanziamento comunitario sarà effettuata dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) nell'ambito delle erogazioni che saranno disposte ai sensi della Misura 413 "Strategie di Sviluppo Locale" dell'Asse 4 - "Attuazione dell'impostazione LEADER". Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013, sulla base dei risultati della selezione innanzi riportati, si propone di:

- approvare l'esito della valutazione del Piano di Sviluppo Locale presentato dal GAL Sud-est Barese scrlm effettuata dalla Commissione di valutazione;
- avviare la fase negoziale, al fine di ridefinire il Piano finanziario nonché gli eventuali criteri di selezione aggiuntivi proposti dal GAL e di far apportare le eventuali modifiche del PSL laddove presenti parti non perfettamente in linea con il disposto del PSR.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S. M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Asse IV P.S.R. Puglia 2007/2013 e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di approvare l'esito della valutazione del Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gal Sud-est Barese scrlm effettuata dalla Commissione valutazione, ammettendolo a finanziamento, come di seguito specificato:

denominazione GAL	coerenza	punteggio	ammissibilità
Sud-Est Barese scrlm	SI	100	SI

- di avviare la fase negoziale che si concluderà entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, al fine di ridefinire i Pian finanziari nonché i criteri di selezione aggiuntivi proposti dai singoli GAL e di far apportare le eventuali modifiche del PSL laddove presenti parti non perfettamente in linea con il disposto del PSR.

- di approvare lo schema del "Protocollo d'Intesa" (allegato A) che deve essere sottoscritto dalle parti entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura a provvedere all'adeguamento e alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con particolare riferimento:
 - alla pianificazione annuale dell'avanzamento di spesa in funzione del rispetto, anche da parte del GAL, della regola del disimpegno automatico (n+2);
 - alla determinazione dei rapporti tra l'avanzamento della spesa a valere sulla misura 431 e l'avanzamento della spesa a valere sulle misure 413 e 421, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAL;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Programma di Sviluppo Rurale

2007 - 2013

**Schema Protocollo di Intesa fra
Regione Puglia e GAL**

(Approvato dal Comitato di Sorveglianza del 30 Giugno 2009)

ALLEGATO A

(Schema protocollo di intesa fra Regione Puglia e GAL)

(Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013)

PROTOCOLLO DI INTESA

T R A

La Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 (di seguito Autorità di Gestione), rappresentata dal dr. Giuseppe Mauro Ferro, direttore dell'Area Politiche Sviluppo Rurale, elettivamente domiciliato per la carica presso gli Uffici della Regione Puglia, C.F.: FRRGPP53D04E506W, con sede in Bari alla via Lungomare N. Sauro n. 45/47, CAP 70121

E

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) “.....” rappresentato dal sig., C.F.:, selettivamente domiciliato per la carica presso la sede operativa, sita in

Premesso che:

- 1- la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 148 del 12 febbraio 2008, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2007-2013, su cui è intervenuta la decisione comunitaria n. (C)per il finanziamento degli interventi in attuazione dei regolamenti comunitari n. 1290/2005 e s.m.i., n. 1698/2005 e s.m.i. e n. 1974/2006 e s.m.i.;
- 2- l'Autorità di Gestione ha stipulato, in data il protocollo di intesa con l'AGEA, con il quale è stata delegata alla Regione l'esecuzione di talune attività nell'ambito di quelle previste dalla richiamata normativa comunitaria di disciplina di sostegno allo sviluppo rurale a carico del FEASR e la Regione si impegna, secondo quanto stabilito all'articolo del medesimo, protocollo, a soddisfare gli obblighi ivi elencati;
- 3- la Misura 410 dell'Asse 4 - Leader - del PSR attribuisce al GAL, quale unico soggetto nel territorio di operatività del GAL, l'attuazione delle Misure contenute nell'Asse 3, nel pieno rispetto dei criteri di selezione da esse previste e delle disposizioni attuative del PSR;
- 4- il regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009, recante modifiche ai regolamenti comunitari n. 1974/2006 e n. 883/2206, ha sostituito l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1974/2006, prevedendo la possibilità per i GAL di chiedere all'Organismo Pagatore il versamento di un anticipo, nella misura massima del 20% dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di gestione, previa costituzione di garanzia bancaria o equivalente, pari al 110% dell'importo anticipato;
- 1- il Comitato di Sorveglianza del PSR ha approvato le procedure e i criteri di selezione e valutazione delle domande di finanziamento che saranno presentate a seguito di bando pubblico, per l'attuazione delle Misure dell'Asse 3 del PSR;

Si concorda quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto)

La Regione è impegnata:

- 1- a soddisfare gli obblighi elencati all'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto con AGEA nell'ambito delle funzioni che ad essa sono state delegate;
- 2- ad attuare le procedure che sono approvate dal Comitato di Sorveglianza per l'attuazione delle Misure dell'Asse 3 e dell'Asse 4 del PSR;
- 3- a porre in essere i controlli di competenza per la verifica della corretta attuazione delle attività attribuite al GAL;
- 4- a disciplinare e mettere a disposizione del GAL le procedure per l'accesso al sistema di monitoraggio fisico e finanziario per l'inserimento dei dati sia nel sistema regionale che nel sistema AGEA;
- 5- a disciplinare e a mettere a disposizione del GAL le procedure per l'accesso ai fascicoli aziendali delle imprese agricole che parteciperanno ai bandi per la concessione di aiuti previsti dalle Misure dell'Asse 3 del PSR, anche al fine di soddisfare quanto richiesto dal regolamento comunitario n. 1974/2006 e s.m.i.;
- 6- a mettere a disposizione dei GAL tutte le disposizioni e le procedure dettate da AGEA per l'invio degli elenchi degli aventi diritto, per il controllo delle domande, per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, per il monitoraggio delle domande e delle attività svolte dal GAL.

Articolo 2
(Obblighi del GAL)

Il GAL si impegna a:

- 1- ricevere, istruire, archiviare e conservare le domande presentate dai soggetti aventi diritto alla concessione degli aiuti previsti dalle Misure dell'Asse 3 del PSR;
- 1- ad archiviare e conservare la documentazione relativa all'attuazione delle diverse azioni previste dalle Misure dell'Asse 4 del PSR;
- 2- a comunicare alla Regione le modalità di effettuazione dei controlli di primo livello effettuati per verificare gli impegni assunti dai beneficiari degli aiuti previsti dalle Misure dell'Asse 3 del PSR, in coerenza di quanto stabilito dai bandi di accesso all'aiuto pubblico;
- 3- ad effettuare i controlli in loco per le Misure di investimento e per le altre attività svolte dai soggetti beneficiari;
- 4- ad effettuare l'eventuale risoluzione delle anomalie che dovessero risultare dai controlli di primo livello a campione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria;
- 5- ad effettuare l'eventuale risoluzione delle anomalie che dovessero risultare dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del SICG;
- 6- inviare alla Regione, per i successivi adempimenti di competenza, i dati dei verbali con gli esiti delle attività di controllo svolte, al fine di quanto di competenza della Regione stessa in ordine all'acquisizione di tali dati nel SIAN;
- 7- a presentare documenti, relazioni e dati nei tempi e nella forma stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

--

- 9- ad assicurare l'accessibilità ai documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo;
- 10- ad assicurare, per l'esercizio delle attività attribuite al GAL, una organizzazione delle strutture tale da garantire il rispetto delle procedure stabilite dalla Commissione europea, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da AGEA e dalla Regione;
- 11- ad assicurare l'attività di monitoraggio delle attività svolte e l'inserimento dei dati nei sistemi informatici della Regione, per l'accesso ai quali saranno forniti dalla Regione stessa le specifiche password di accesso e modalità di gestione;
- 12- ad inviare alla Regione, per la verifica e la successiva trasmissione ad AGEA, gli elenchi dei beneficiari aventi diritto agli aiuti pubblici e le richieste di liquidazione e pagamento degli anticipi, degli acconti e dei saldi dei contributi pubblici.

Articolo 3 (Verifica della gestione delle attività)

Per quanto oggetto dell'attività attribuita alla competenza del GAL, in attuazione di quanto stabilito dalla Misura 410 dell'Asse 4 del PSR e dalle procedure dettate dalla Regione a seguito di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, anche ai fini della dichiarazione di affidabilità richiesta dalla normativa comunitaria, il GAL si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'attività di controllo e di audit e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

Articolo 4 (Manuali delle procedure)

I manuali delle procedure e dei controlli saranno redatti concordemente dalla Regione e dai GAL.

La Regione si impegna a mettere a disposizione del GAL i manuali di procedure concordati con AGEA per la parte che interessa l'attuazione degli Assi 3 e 4 del PSR.

Le parti si impegnano ad elaborare congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo di quanto sancito dal presente protocollo d'intesa, documenti che saranno validati mediante lettere di accettazione sottoscritte dalle parti stesse.

Articolo 5 (Messa a disposizione degli atti)

Il GAL e la Regione, al fine di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte dei Servizi della Commissione europea, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dall'AGEA, si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni richieste.

Articolo 6 (Responsabilità)

Le parti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo di intesa, garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, che le attività stesse sono conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria e alle disposizioni dettate a livello nazionale e regionale, in modo da salvaguardare gli interessi finanziari pubblici.

Qualora, in seguito a verifiche e controlli da parte dei competenti organi comunitari e nazionali, dovessero essere rilevate irregolarità o frodi che potrebbero comportare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione di rimborsi delle spese rendicontate, spetta alla Regione il diritto di rivalsa sui soggetti che hanno commesso irregolarità o frodi.

Qualora le riduzioni derivino dall'attività attribuita al GAL e dallo stesso svolta in forza della normativa comunitaria e nazionale, delle procedure dettate dai diversi soggetti preposti e degli obblighi previsti dal presente protocollo di intesa, alla Regione spetta il diritto di rivalsa fino alla concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatta salva ogni ulteriore azione di tutela.

Analoga facoltà è riservata al GAL, qualora le riduzioni registrate dovessero derivare da errate indicazioni procedurali e inadeguato funzionamento dei sistemi informatici e di monitoraggio per le attività oggetto del presente protocollo di intesa.

Articolo 7 (Esecutività e durata)

Il presente protocollo di intesa è esecutivo per l'attuazione e la gestione delle domande di aiuto previste dalle Misure dell'Asse 3 del PSR fino al termine dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013.

Le parti, concordemente, potranno modificare i termini di vigenza del presente protocollo.

Articolo 8 (Atti aggiuntivi)

Le parti concordano di stipulare ulteriori atti aggiuntivi per recepire eventuali modifiche e procedure derivanti dalla emanazione di successive normative regolanti la materia.

Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)

La Regione attiva tutte le procedure necessarie a garantire al GAL l'ottenimento in tempo reale degli anticipi, come previsto dal regolamento comunitario n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009, per la gestione delle attività.

La Regione, inoltre, attiva ogni utile procedura per garantire al GAL lo svolgimento delle attività attribuite dal PSR e dal presente protocollo, ivi compresa e ove necessaria la messa a disposizione annuale di risorse finanziarie del proprio bilancio.

Articolo 10 (Trattamento dati personali)

Le parti si conformano, agli effetti del presente protocollo di intesa, alle disposizioni normative di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO B**REGIONE PUGLIA**
Avvocatura della Regione Puglia

Prot.11/L/

12441

BARI

21 GIU. 2010Area Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura SEDE*15/010/CA***OGGETTO:** Parere n. 458/010/CA. Ammissibilità alla II fase di selezione dei GAL “ Fior D’Olivi” e Sud-Est Barese.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata con nota prot. n. 0055452 del 16/6/2010 di codesto servizio, questa Avvocatura osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno riproporre, in un breve excursus, le varie fasi che hanno caratterizzato la complessa vicenda procedimentale in questione.

Con delibera di G.R. n. 148 del 12.12.08 la Regione Puglia approvava il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013.

In particolare, e per quanto ci occupa, il PSR prevede tra gli Assi di intervento, l’Asse IV Leader con il compito di affrontare le priorità dell’Asse III, “ qualità della vita nelle zone rurali e diversificazioni dell’economia rurale”, sulla base di una programmazione territoriale basata su partenariati locali in forma mista, pubblico-privata, ampi, diffusi e rappresentativi. L’obiettivo atteso dell’Asse IV è quello di rafforzare la capacità di programmazione e gestione locale nonché la valorizzazione delle risorse endogene nei territori, facendo leva sul partenariato e sulle capacità delle comunità, favorendo, quindi, la partecipazione attiva ai processi decisionali degli attori locali.

Il PSR dispone, pertanto, che ciascun partenariato (pubblico-privato) presenti un proprio Documento Strategico Territoriale (DST) e cioè il documento rappresentativo della strategia di sviluppo territoriale proposta.

Le modalità di Selezione dei DST presentati sono state indicate nell'Avviso Pubblico per la selezione dei Documenti Strategici Territoriali (DST) approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Agricoltura n. 2021/2008.

L'art. 1 dell'Avviso pubblico ha previsto una procedura articolata in due fasi:

- 1) la prima di selezione dei DST presentati dai partenariati pubblico-privati;
- 2) la seconda, di selezione di valutazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) presentati dai partenariati selezionati nell'ambito della prima fase che si fossero effettivamente costituiti in GAL - Gruppi di Azione Locali.

Ne consegue che, per partecipare alla prima fase, non veniva richiesto come requisito di ammissione la costituzione in GAL, risultando sufficiente che i soggetti promotori di un Gruppo di Azione Locale, avessero sottoscritto un protocollo di intesa contenente l'impegno dei futuri soci al versamento del capitale sociale del costituendo GAL (art. 3 1° cpv Avviso di selezione I Fase).

Viceversa, come specificato all'art. 3, ultimo capoverso, dell'Avviso Pubblico: *“ al momento dell'avvio della Seconda fase di selezione, prima della presentazione del PSL, il GAL dovrà essere effettivamente costituito”*.

La prima fase di selezione si è conclusa con l'ammissione alla fase successiva di 25 DST, 10 dei quali presentati da Comitati Promotori e 15 da Gruppi di Azione locali (GAL) già costituiti.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Agricoltura n. 2463/09 è stato, quindi, approvato “ l'Avviso ai GAL/Comitati Promotore risultati ammessi alla seconda fase di selezione...”.

Il termine per la presentazione delle domande, fissato inizialmente al 15 dicembre 2009, è stato prorogato con successive determinazioni al 29 gennaio 2010.

Tutti i GAL ammessi alla seconda fase hanno presentato, nei termini, domanda di partecipazione.

La Commissione di valutazione ha quindi proceduto alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e, successivamente, alla verifica della completezza della documentazione allegata.

La Commissione, ha, pertanto, constatato, che le domande pervenute dai GAL Fior D'Olivi e Sud-Est Barese, risultavano prive del certificato camerale attestante l'iscrizione dei GAL alla Camera di Commercio.

Tale documento, invero, era richiesto al fine di dare prova della sussistenza della titolarità della personalità giuridica richiesta dall'art. 3 dell'Avviso ai GAL che avessero inteso partecipare alla seconda fase di selezione.

La Commissione di valutazione ha così richiesto ad entrambi i GAL di fornire ulteriore documentazione integrativa.

Con nota del 31 marzo 2010, il GAL Fior D'Olivi precisava, esibendo adeguata documentazione, che nonostante il Certificato Camerale recasse quale data di iscrizione il 4 febbraio 2010, la domanda di iscrizione del GAL alla Camera di

Commercio di Bari era stata inviata il giorno 28 gennaio 2010, prima dunque della scadenza del termine di presentazione del PSL.

Analoga comunicazione veniva inviata dal GAL Sud-Est Barese; anche in questo caso il GAL, esibendo adeguata documentazione, precisava che nonostante il Certificato Camerale recasse quale data di iscrizione il 1 febbraio 2010, la domanda di iscrizione del GAL alla Camera di Commercio di Bari era stata inviata il giorno 28 gennaio 2010, prima della scadenza del termine per la presentazione del PSL.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Commissione di Valutazione, pur evidenziando la mancanza formale del requisito richiesto, ha ammesso i GAL alla seconda fase e ha sottoposto a valutazione i PSL presentati.

Tanto premesso, ad avviso della scrivente avvocatura, la scelta operata dalla Commissione appare condivisibile per le ragioni che qui di seguito si riportano.

- 1) Risulta *per tabulas* che il GAL Fior D'Olivi si è costituito con atto pubblico per Notar Paolo Petrerà di Bari il 26 gennaio 2010; l'atto costitutivo è stato quindi registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 28 gennaio 2010. Lo stesso giorno il Notaio ha quindi provveduto ad inviare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari. Prima che scadesse il termine per la presentazione del PSL, dunque, il GAL Fior D'Olivi ha posto in essere ogni attività necessaria per la corretta presentazione della domanda. Il ritardo con il quale l'Ufficio del Registro delle Imprese ha provveduto a compiere il controllo di regolarità formale sulla documentazione trasmessa – come previsto dall'art. 2330, 3° comma, c.c.; sette giorni, non può imputarsi a negligenza del Gal Fior D'Olivi. In ogni caso, non può sottacersi che il controllo si è concluso positivamente con l'iscrizione del GAL al registro delle imprese.

Diversamente opinando dovrebbe riconoscersi che la colpa del GAL Fior D'Olivi sarebbe quella di non aver considerato come termine ultimo per la presentazione del PSL quello indicato dall'Avviso, bensì quello, anteriore e non determinato, che tenesse conto del tempo necessario alla CCIAA per la relativa verifica finalizzata all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

A riprova di quanto detto la circostanza che il GAL Sud-Est Barese, nell'identica situazione del GAL Fior D'Olivi, pur avendo presentato la domanda di iscrizione lo stesso giorno, ha ottenuto l'iscrizione già il 1° febbraio 2010.

In conclusione, nel caso di specie, pare quindi che del tutto correttamente la Commissione di valutazione abbia ritenuto ammissibile alla procedura la domanda del GAL Fior D'Olivi ancorché al momento della presentazione del PSL lo stesso non risultasse ancora iscritto e non avesse, quindi, ancora formalmente conseguito la titolarità della personalità giuridica.

- 2) Per altro verso non può che sottolinearsi che l'ammissione dei GAL alla procedura non ha comportato danno alcuno né agli altri concorrenti né, tanto

meno, alla Regione Puglia, che, viceversa, non potrà che trarre vantaggio dalla realizzazione dei PSL.

Quanto ai primi va, infatti, evidenziato che le risorse disponibili per la Misura sono sufficienti a garantire la dotazione finanziaria di tutti i PSL presentati dai GAL che hanno superato positivamente la seconda fase di selezione.

In definitiva nessun danno potrebbe conseguire ai GAL concorrenti dalla ammissione dei GAL Fior D'Olivì e Sud-Est barese.

Quanto all'amm.ne regionale è del tutto evidente che il protocollo d'intesa che disciplinerà i rapporti tra l'Ente pubblico ed il GAL sarà sottoscritto da soggetto dotato di personalità giuridica, considerato che i GAL in parola risultano ormai iscritti al Registro delle Imprese.

Va, infine, considerato che non risultano altri soggetti legittimati ad impugnare l'ammissione dei predetti GAL alla procedura sicchè, anche in considerazione del prevalente interesse pubblico alla realizzazione di un PSL che, si ribadisce, non potrà che favorire gli auspicati processi di sviluppo endogeno delle aree rurali interessate, la soluzione assunta dalla Commissione di valutazione appare preferibile rispetto a quella, più rigorosa, che porterebbe all'esclusione del GAL per mancanza del requisito della personalità giuridica entro il termine stabilito.

In ogni caso, è bene precisare fin d'ora che, tale soluzione non esclude in assoluto l'insorgere del contenzioso, ma in primo luogo rende lo stesso solo eventuale e, in secondo luogo, pone l'Amministrazione nelle condizioni di poter difendere in sede giurisdizionale la legittimità dei propri provvedimenti.

- 3) Viceversa, nell'ipotesi in cui si ritenesse di non dover ammettere alla procedura i GAL in questione, è facile prevedere l'insorgere di un contenzioso che potrebbe vedere la Regione soccombere dinanzi alle doglianze proposte dai concorrenti che ben potrebbero involgere la legittimità dell'Avviso relativo alla seconda fase di selezione e, quindi, porre in dubbio la legittimità del requisito di ammissione-possesso della personalità giuridica – ivi previsto.

E' doveroso, infatti, rilevare che nella procedura in esame vi sono alcuni profili – che di seguito si ritiene di evidenziare – che potrebbero condurre all'accoglimento del probabile ricorso proposto dai GAL non ammessi avverso il provvedimento di esclusione.

- a) In primo luogo la scrivente avvocatura non può che manifestare i propri dubbi sulla legittimità del requisito di ammissione della titolarità della personalità giuridica del GAL sin dal momento della presentazione del PSL, introdotto, per la prima volta, nell'Avviso relativo alla II Fase della procedura di selezione.

Ed invero, non può negarsi che la procedura di selezione dei GAL, ancorchè segmentata in due fasi autonome di valutazione, dei DST prima e successivamente dei PSL, sia una procedura unitaria. Le prescrizioni ed i requisiti di partecipazione contenuti nell'Avviso relativo alla prima fase di selezione dei DST, non potevano

quindi essere modificate, nè aggravate, dal secondo Avviso relativo alla selezione dei PSL. Ebbe, l'art. 3, ultimo capoverso, dell'Avviso di selezione dei DST – prima fase – prescriveva che: “ *al momento dell'avvio della seconda fase di selezione, prima della presentazione del PSL, il GAL dovrà essere **effettivamente costituito*** ”.

Non quindi la titolarità della “ *personalità giuridica* ” ma solamente la prova della *effettiva costituzione* del GAL.

Tanto è vero che al successivo art. 4, 1° comma, lett. c), n. 6, l'Avviso relativo alla selezione dei DST, prevedeva che “ *nel caso di GAL già costituiti, dovrà essere allegato l'atto costitutivo ed il relativo statuto*”, risultando già tali atti sufficienti a comprovare l'effettiva costituzione del GAL.

Del tutto inopinatamente il requisito di ammissione è stato, però, modificato ed aggravato dall'Avviso relativo alla seconda fase della procedura. Ed invero nonostante all'art. 3 dell'Avviso in parola si dichiara che “ *prima della presentazione del Piano di Sviluppo Locale, il GAL dovrà essere **effettivamente costituito***”, del tutto contraddittoriamente nel capoverso successivo si specifica che “ *pertanto, i GAL che avanzeranno la propria candidatura per proporre e gestire una strategia di sviluppo locale, dovranno soddisfare, pena la non ammissibilità, la seguente condizione: avere, già all'atto della presentazione del PSL, personalità giuridica in una delle forme ammesse dalla normativa vigente e avere un capitale sociale di almeno 120.000 euro*”.

L'Avviso relativo alla seconda fase di selezione ha aggiunto quindi “un nuovo” requisito di ammissione rispetto a quello previsto dal primo Avviso: la titolarità della personalità giuridica dei GAL sin dal momento della presentazione del PSL. Non più la dimostrazione della “*effettiva costituzione del GAL*”, richiesta dal primo avviso per l'ammissione alla seconda fase, bensì il riconoscimento della personalità giuridica.

Si è, dunque, verificata una illegittima modifica dei requisiti di ammissione, preclusa all'Amministrazione dai principi generali che regolano le procedure di selezione.

B) Sembra, inoltre, che il nuovo requisito di ammissione introdotto dall'Avviso relativo alla seconda fase, non trovi fondamento nel perseguimento dell'interesse pubblico concreto.

Ed invero non è chiaro il motivo e l'interesse che abbia indotto l'Amministrazione a richiedere non soltanto che i GAL fossero effettivamente costituiti al momento della presentazione dei PSL, ma che fossero anche titolari di personalità giuridica.

E' infatti evidente che l'Atto Costitutivo registrato avrebbe già fornito all'Amministrazione – in sede di valutazione – le più ampie garanzie sulla affidabilità e serietà del Gal concorrente, sotto il profilo della concreta assunzione degli impegni e degli obiettivi perseguiti dal PSL.

Il possesso della personalità giuridica rappresenta, invero, un requisito necessario per la successiva ed ultima fase: di sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e i GAL. Solo in quel momento troverebbe, dunque, giustificazione l'esigenza dell'Amministrazione di sottoscrivere un atto con un soggetto giuridico munito di autonomia patrimoniale.

A tal proposito va ricordato che con il riconoscimento della personalità giuridica l'Ente diviene un organismo fornito di capacità giuridica propria distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo cui consegue l'effetto giuridico della

limitazione della responsabilità al patrimonio dell'Associazione o della Fondazione con l'esclusione di una personale responsabilità dei soci o degli amministratori.

C) Ed ancora va evidenziato che dagli atti del procedimento parrebbe emergere una contraddizione tra quale fosse, nelle intenzioni dell'Amministrazione, il requisito effettivamente necessario.

Ebbene, tale locuzione avrebbe senso se riferita alla costituzione del GAL “ *in una delle forme giuridiche ammesse dall'ordinamento*” e non alla personalità giuridica.

Ed invero i GAL avrebbero potuto assumere la forma di società consortile a r.l., dell'Associazione, della s.r.l. o anche della cooperativa o del consorzio, mentre riesce difficile pensare a “*diverse forme*” di personalità giuridica.

Del resto tutte le determinazioni dirigenziali di approvazione dell'Avviso e di proroga dei termini per la presentazione dei PSL, fanno riferimento “ *alla costituzione giuridica dei GAL*” e non alla personalità giuridica. Non può negarsi che un GAL costituito con atto pubblico registrato risulti effettivamente e giuridicamente costituito.

Parrebbe dunque che l'Amministrazione fosse ben consapevole di quale fosse, al momento della valutazione dei PSL, il requisito che i GAL dovessero possedere – l'effettiva costituzione – ancorchè abbia introdotto, nel secondo Avviso, un nuovo requisito più stringente: la personalità giuridica.

D) Infine, non può negarsi che l'introduzione del nuovo requisito sembra possa avere conseguenze sulla *par condicio* dei concorrenti.

Come riconosciuto dallo stesso Dirigente del Servizio nelle determinazioni di proroga dei termini di presentazione dei PSL, numerose sono state “ *le difficoltà legate alla complessità delle procedure burocratiche connesse alla fase di costituzione giuridica dei GAL....*”.

A carico dei Comitati promotori e dei GAL che hanno ampliato la compagine sociale, è stata dunque posto un ulteriore ed ingiustificato onere: l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ciò ha aggravato ulteriormente le già complesse “ *procedure burocratiche*” legate alla fase di costituzione o di modifica della compagine sociale, a tutto vantaggio dei GAL preesistenti che, naturalmente, possedevano già tale requisito e che, quindi, non hanno avuto difficoltà a presentare la domanda di partecipazione.

Per quanto innanzi, diverse potrebbero essere le doglianze sollevate dai GAL esclusi nei confronti non solamente dell'eventuale provvedimento di esclusione ma dell'Avviso stesso della seconda fase di selezione.

Con riferimento poi al ricorso n. 458/010 promosso al Tar Puglia da alcuni soci potenzialmente esclusi del GAL Fior D'Olivì contro il Gal stesso e nei confronti del Comune di Terlizzi e della Regione Puglia per l'annullamento degli atti costitutivi societari e del PSL presentato dal GAL, il difetto di interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. fa sì che i ricorrenti non soffrirebbero di alcuna ripercussione derivante dalla prosecuzione del procedimento selettivo.

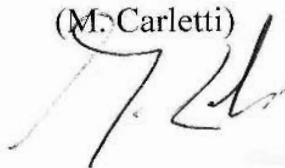
In conclusione, la scrivente avvocatura ritiene che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dei PSL (le comunità di riferimento si vedrebbero sottrarre risorse destinate ad alimentare una concreta occasione di sviluppo socio-economico concertato), la scelta operata dalla Commissione di Valutazione di ammettere i GAL alla seconda fase della procedura, sia quella più ragionevole

Infine, corre l'obbligo di precisare che il presente parere non è vincolante.

L'Avvocato Coordinatore
(Prof. N. Colaiani)

L'Avvocato Incaricato

(M. Carletti)





BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**